

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

L'anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 16.00, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
"	Ignazio	DE FRANCISCI	Avvocato Generale
"	Adriana	PIRAS	Magistrato giudicante
"	Ennio	PETRIGNI	Magistrato requirente
"	Vito Marcello	SALADINO	Magistrato giudicante
"	Giuseppe M.	MICELI	Magistrato giudicante
"	Rachele	MONFREDI	Magistrato giudicante
"	Michele	RUVOLO	Magistrato giudicante
"	Dario	SCALETТА	Magistrato requirente
"	Paolo	CRISCUOLI	Magistrato giudicante
"	Gianluca	DE LEO	Magistrato requirente
Avv.	Giuseppe	MILAZZO	Avvocato del Foro di Palermo
Avv.	Antonino	PIACENTINO	Avvocato del Foro di Trapani
Avv.	Antonino	SCAGLIONE	Avvocato del foro di Sciacca
Prof.	Giuseppe	DI CHIARA	Università di Palermo

E' assente il dott. Giuseppe SGADARI, il quale ha comunicato il proprio impedimento a partecipare alla seduta odierna.

Il Presidente, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 *bis* del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gianluca DE LEO ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 21.

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche.

1 Situazione organico e flussi di lavoro della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Palermo, pervenuta con nota prot.9/12 del 25/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, dott.ssa PIRAS, dispone richiedersi al Presidente del Tribunale una relazione su quanto rappresentato dal Presidente dell'Ufficio GIP e sulle iniziative che abbia assunto o intenda assumere per assicurare l'ordinato funzionamento della Sezione GIP/GUP, che, secondo quanto segnalato dal presidente della medesima sezione, presenterebbe pesanti scoperture di organico e personale amministrativo insufficiente. Rinvia la trattazione della pratica a seduta da destinarsi.

2 Modifica della tabella di organizzazione per il triennio 2009/2011 del Tribunale di Termini Imerese formulata con provvedimento del 7/2/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, ritenuti congrui i criteri e le soluzioni adottati dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel decreto di modifica tabellare in oggetto, esprime all'unanimità parere favorevole.

3 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo del 06/02/2013 trasmessa con nota prot. n. 994 del 7 febbraio 2013: Istituzione della Sezione Quinta Civile – tribunale delle Imprese.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, preso atto delle valutazioni favorevoli della Commissioni Flussi, all'unanimità esprime parere favorevole.

4 Richiesta parere ex art. 48 quinquies co.2, O.G. - prime misure organizzative riguardanti le Sezioni distaccate del Tribunale di Marsala, in attuazione delle previsioni normative di cui al d.lgs. n.155/2012 - pervenuto provvedimento del Presidente del Tribunale di Marsala n. 91 dell'11/1/2013 e 111 del 14/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO;

rilevato che con i provvedimenti organizzativi in oggetto il Presidente del Tribunale di Marsala ha operato una corretta applicazione della normativa primaria (art. 9 D.L.vo 155/2012; art. 48 quinquies O.G.) e secondaria (delibera CSM in data 12 dicembre 2012 “Prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 155/2012), concernente la trattazione delle udienze civili e penali relative ai procedimenti pendenti presso le sopprimende sezioni distaccate;

ritenuto che il citato dirigente, muovendo dal corretto presupposto interpretativo della perdurante operatività ed esistenza delle Sezioni distaccate di Mazara del Vallo e Castelvetro fino al termine di “piena efficacia” della normativa primaria individuato ai sensi dell’art. 11 co. 2 D.Lgs. 155/2012 nella data del 13.9.2013, si è attenuto alle indicazioni del CSM – contenute nella menzionata delibera attuativa – volte a sollecitare l’adozione “con assoluta rapidità” di tutti gli strumenti di anticipazione consentiti dalla legge, al fine di ottenere, secondo criteri di progressività e gradualità, la trasmigrazione del maggior numero di cause possibile dalle sezioni distaccate alla sede centrale;

rilevato che, nella menzionata prospettiva di “progressiva centralizzazione”, rispondente alla *ratio* della menzionata disposizione transitoria di cui all’art. 11 co. 2 D.Lgs. 155/2012, desumibile chiaramente dalla relazione ministeriale accompagnatoria, laddove si precisa che il differimento di efficacia della normativa che disciplina la soppressione degli uffici giudiziari è volto “*a consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorparsi i Tribunali e le sezioni distaccate*”, il presidente del Tribunale di Marsala si è pienamente uniformato alle direttive impartite dall’Organo di autogoverno della Magistratura, secondo le quali è necessario fare “ricorso ampio” alla procedura di cui all’art. 48 quinquies O.G., al fine di ottenere i fondamentali ed iniziali obiettivi costituiti:

- a) dal graduale accentramento degli affari non necessitanti di una attività d'udienza nella sede centrale;
- b) dalla concentrazione, quanto al settore penale, presso la sede centrale dei processi per i quali non sia stata ancora fissata la prima udienza e di quelli ragionevolmente non definibili con sentenza prima del 13 settembre 2013;
- c) dalla concentrazione, quanto al settore civile, presso la sede centrale di tutte le cause iscritte a nuovo ruolo a partire da una data prefissata (nella specie: 1 febbraio 2013) e tutte quelle ragionevolmente non definibili con sentenza prima del 13 settembre 2013, con semplici provvedimenti di rinvio adottati in udienza dal singolo magistrato interessato;

rilevato che questo Consiglio, nella seduta del 7 febbraio 2013, ha invitato il predetto Dirigente a controdedurre sulle questioni logistiche prospettate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala con nota del 24 gennaio 2013 prot. n. 44/13 fundamentalmente afferenti:

- 1) la insufficienza degli archivi della sede centrale per la conservazione dei fascicoli;
- 2) l'insufficienza delle aule di udienza da riservare alle cause civili trattate dai GOT, tali da determinare "diversi momenti di criticità, con udienze trattate contemporaneamente da due GOT nella stessa stanza e, talvolta, anche nelle cancellerie";
- 3) la necessità di attendere "l'imminente consegna dei locali" della nuova struttura del Palazzo di Giustizia di Marsala, in via di ultimazione, "anche alla luce del disposto dell'art. 8 D.Lgs. 155/2012;

ritenuto che, con nota in data 18 febbraio 2013, prot. num. 554 FRR, con allegata relazione scritta a firma congiunta del Funzionario Responsabile e del Presidente della Sezione civile, il Presidente del Tribunale di Marsala ha fornito una più che esauriente risposta alle questioni logistiche prospettate rappresentando in sintesi:

- a) il positivo monitoraggio dei "metri lineari" aggiuntivi e disponibili per gli armadi, già esistenti, destinati alla conservazione dei nuovi fascicoli;
- b) il positivo monitoraggio degli uffici di cancelleria destinati ad accogliere, senza la necessità di alcun spostamento logistico, eventuali nuove unità di personale (applicate per due giorni a settimana ed in numero non superiore a quattro) per trattare in sede centrale i nuovi fascicoli;
- c) la creazione di "nuovi spazi" negli archivi della sede centrale per la raccolta dei fascicoli già in deposito presso gli archivi delle sezioni distaccate;
- d) l'insussistenza della questione logistica rappresentata al precedente punto 2), atteso che alle udienze dei GOT sono destinate ben tre apposite stanze, fisicamente individuate (nn. 75, 105 e 107), con la conseguente impossibilità del verificarsi di alcuna sovrapposizione o criticità e, tra l'altro, con la possibilità di tenere udienza con l'ausilio, alla luce di recente provvedimento organizzativo della Presidenza, di personale giudiziario (cancelliere o assistente);

considerato che il richiamo operato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala al disposto di cui all'art. 8 D.Lgs. 155/2012 (precedente punto n. 3), cui hanno pure fatto riferimento i Sindaci dei Comuni di Mazara del Vallo e di Castelvetro in separate note di analogo contenuto, entrambe acquisite in data 7 febbraio 2013, con le quali hanno rappresentato la loro intenzione di avviare, mediante apposita istanza indirizzata al Ministro della Giustizia, il procedimento previsto dalla predetta norma di legge al fine di ottenere l'utilizzazione dei locali in uso alle locali sezioni distaccate oltre il termine del 13.9.2013 ed almeno fino a quando non saranno consegnati i nuovi locali del Tribunale di Marsala, appare giuridicamente non pertinente ai fini della trattazione della odierna pratica;

osservato, invero, che è del tutto in conferente il richiamo alla procedura prevista dalla predetta norma, la quale, alla luce dell'univoco tenore letterale della medesima già anticipato dal preciso oggetto della rubrica ("art. 8 - Edilizia giudiziaria"), appare unicamente finalizzata, a seguito di apposito impulso del Ministro della Giustizia ed in deroga alla norme ordinarie sull'edilizia giudiziaria, sentiti il presidente del tribunale, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate, a consentire la "utilizzazione a servizio del tribunale", per un periodo non eccedente i cinque anni dalla data di efficacia di cui al menzionato articolo 11 comma 2 del testo di legge menzionato, ed in presenza di "specifiche ragioni organizzative o funzionali", degli immobili di proprietà dello Stato o comunale già adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppresse, senza che tale "utilizzazione servente" - certamente ipotizzabile per una vasta gamma di attività ausiliarie rispetto all'esercizio della giurisdizione (quali ad es. quelle di ricezione e deposito di atti, allocazione di archivi, rilascio certificazioni) - possa esplicare alcuna influenza o interferenza col regime di fissazione delle udienze delineato dal successivo art. 9 del menzionato testo di legge (art. 9 - disposizioni transitorie - "Le udienze fissate...").

P.Q.M.

esprime, a maggioranza, parere favorevole in ordine alle misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 48 quinquies O.G. dal Presidente del Tribunale di Marsala con i provvedimenti sopra menzionati, dando atto del dissenso dei componenti rappresentanti dei Consigli dell'Ordine che si riportano a quanto già osservato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala.

5 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala pervenuta con decreto n.11 trasmessa con nota prot. n.272/Frr del 24/1/2013 .

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime parere favorevole.

6 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala pervenuta con decreto n.15 trasmessa con nota prot. n.332/Frr del 29/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime parere favorevole.

- 7 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala** pervenuta con decreto n.18 trasmessa con nota prot. n.487/Frr del 12/02/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime parere favorevole.

- 8 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Agrigento** disposta con decreto n.27 del 19/4/2012, pervenuto in data 30/1/2013 (destinazione alla sezione civile della dott.ssa Luciana RAZETE.)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, dato atto della tardività della trasmissione della segnalazione di modifica tabellare;

ritenuti, comunque, congrui i criteri e le soluzioni organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Agrigento nel decreto di modifica tabellare in oggetto, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 9 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Agrigento** pervenuta con decreto n. 30 del 04/05/2012, pervenuto in data 30/1/2013 (modifica sezione GIP/GUP e assegnazione mot.)

Preliminarmente il dott. Giuseppe Miceli dichiara di astenersi dalla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, poiché al decreto in oggetto è interessata anche il proprio coniuge, dott.ssa Gianfranca Claudia Infantino.

Il Consiglio Giudiziario ne prende atto ed il Presidente nomina, quindi, quale relatore, in sostituzione del dott. Giuseppe Miceli, sé stesso.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. OLIVERI, dato atto della tardività della trasmissione della segnalazione di modifica tabellare;

ritenuti, comunque, congrui i criteri e le soluzioni organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Agrigento nel decreto di modifica tabellare in oggetto, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 10 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Agrigento** formulata con decreto n. 81 del 25/09/2012, pervenuto in data 30/1/2013 (riorganizzazione dell'attività giurisdizionale presso il settore lavoro della Sezione Civile.)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. OLIVERI, dato atto della tardività della trasmissione della segnalazione di modifica tabellare;

ritenuti, comunque, congrui i criteri e le soluzioni organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Agrigento nel decreto di modifica tabellare in oggetto, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 11 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani** disposta con decreto n. 18 del 31/1/2013 - pervenute osservazioni avverso il decreto n. 18 da parte della dott.ssa Donata D'Agostino e integrazione al decreto n. 18 con decreto n. 23 del 7 febbraio 2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI;
dato atto che la dott.ssa Piras comunica di aver convocato la seduta del Comitato Pari Opportunità per il prossimo 1 marzo 2013, rinvia la trattazione della pratica alla seduta del 7 marzo 2012.

12 Modifica del documento organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, segnalata con nota n. 20 del 15/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, prende atto del provvedimento, non avendo rilievi da muovere.

13 Decreto del Presidente del Tribunale di Termini Imerese - in data 30 gennaio 2013 - di destinazione in supplenza del dott. Michele Guarnotta, magistrato addetto al settore penale monocratico della sezione distaccata di Cefalù, al primo collegio penale nei giorni di mercoledì e venerdì di ogni settimana a decorrere dal 30.01.2013 fino al 30.03.2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI;
ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

14 Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 22 del 6 febbraio 2013 : - revoca del decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 177 del 4 ottobre 2012 che disponeva l'assegnazione della dott.ssa Claudia SPIGA, magistrato distrettuale giudicante, al Tribunale di Palermo in sostituzione della Dott.ssa Maura CANNELLA, per quattro mesi a decorrere dall'11/10/2012 e riassegnazione della dott.ssa C. SPIGA al Tribunale di Palermo in sostituzione della dott.ssa Monica MONTANTE, in astensione dal lavoro per gravidanza con decorrenza immediata e per il periodo di mesi quattro

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, esprime all'unanimità parere favorevole.

15 Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 3 del 05/02/2013: proroga applicazione del dott. Giuseppe Maria MICELI, Giudice presso il Tribunale di Sciacca, al Tribunale di Agrigento per ulteriori mesi due.

Preliminarmente il dott. Miceli dichiara di astenersi in quanto direttamente interessato.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime all'unanimità parere favorevole

16 Decreto dell'Avvocato Generale di Palermo n. 16 del 04/02/2013: applicazione per il giorno 4 e 7 febbraio 2013 dei dottori Giacomo FORTE e Matteo DELPINI, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, per svolgere le funzioni di P.M. innanzi alla 2^a e

1^ sezione del Tribunale di Agrigento.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, esprime all'unanimità parere favorevole.

17 Decreto del Presidente del Tribunale di Palermo di Palermo del 07/02/2013 pervenuto con nota prot. n. 1014/T3B del 07/02/2013: dott. **Michele RUVOLO**, giudice presso lo stesso Tribunale, proroga assegnazione alla sezione civile-Tribunale delle Imprese.

Preliminarmente il dott. Ruvolo dichiara di astenersi in quanto direttamente interessato.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, esprime all'unanimità parere favorevole al provvedimento di proroga .

18 Decreto del Presidente del Tribunale di Palermo di Palermo del 07/02/2013 pervenuto con nota prot. n. 1015/T3B del 07/02/2013: dott. **Michele RUVOLO**, giudice presso lo stesso Tribunale, revoca destinazione in supplenza alla Sezione distaccata di Carini.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, prende atto della intervenuta revoca del provvedimento di destinazione in supplenza del dott. Michele Ruvolo alla sezione distaccata di Carini, non avendo rilievi da muovere.

19 Accentramento, ai sensi dell'art. 48 quinquies co. 2 del R.D. n. 12 del 1941, nella sede centrale del **Tribunale di Agrigento** e per mesi sei, dei procedimenti di esecuzione penale e all'attività di cancelleria inerente all'esecuzione penale di competenza della Sezione distaccata di Canicattì - pervenuto provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento n. 15 del 7/2/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, esprime all'unanimità parere favorevole

20 Accentramento, presso la sede centrale del Tribunale di Agrigento dei gruppi omogenei di procedimenti civili di competenza della Sezione distaccata di Canicattì pervenuto con decreto n. 16 del 7/2/2013

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, esprime a maggioranza, dando atto del dissenso dei rappresentanti dei Consigli dell'Ordine che si riportano a quanto già osservato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, parere favorevole in ordine alle misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 48 quinquies O.G. dal Presidente del Tribunale di Agrigento con il provvedimento sopra menzionato.

21 Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 27 del 12/02/2013: parziale variazione dei criteri di ripartizione degli affari penali per materia tra le singole sezioni penali ordinarie e tra le due sezioni di Corte di Assise di Appello , nonché il modulo di organizzazione della sesta sezione penale

In via preliminare il presidente della Corte dispone la correzione del proprio decreto di modifica tabellare, nel senso che a pag. 2, rigo 20, deve leggersi “tre Consiglieri “ e non “quattro” e a pag 37, rigo 11 deve leggersi seconda e sesta sezione e non prima e quarta.

In ordine alle osservazioni presentate dai presidenti e consiglieri delle sezioni di Assise di Appello e della sesta sezione penale, rileva che tali osservazioni si basano su dati verosimilmente inesatti, giacché le udienze tenute dalla sesta sezione assommano a circa 70 e non a 130 (dato che è stato ricavato sommando il numero delle udienze camerali e dibattimentali, notoriamente tenute nell'ambito di un'unica attività di udienza); che le due Sezioni di Assise hanno avuto un flusso del tutto modesto e che le udienze tenute, correttamente conteggiate, sono state nell'anno 2012, appena 39. Non ritiene, pertanto, di dover modificare il proprio provvedimento organizzativo concernente la concentrazione dei processi di Assise presso la prima sezione e assegnazione all'altra sezione dei pochi processi che la prima sezione non può trattare. Né ritiene di dover modificare il modulo organizzativo afferente il funzionamento della sesta sezione penale, secondo il quale il consigliere della latere della prima Assise coassegnato alla sesta sezione penale comporrà i collegi di quest'ultima sezione ogni quindici giorni. I limitati flussi di lavoro dell'unica sezione (la prima), destinata funzionare in via pressoché esclusiva, e la limitata partecipazione del consigliere coassegnato non possono giammai cagionare difficoltà di coordinamento tra le due sezioni né tanto meno rendere più gravoso il carico di lavoro esigibile dal medesimo consigliere coassegnato.

Pur tuttavia, in relazione ai rilievi formulati dai consiglieri della sesta sezione penale in ordine alla segnalata sperequata ripartizione dei processi per reati di criminalità di tipo mafioso (50% delle sopravvenienze alla sesta sezione penale e il restante 50% alle sezioni prima, seconda, terza e quarta), ritiene il Presidente della Corte di modificare tale criterio, disponendo che tali procedimenti vengano tutti ripartiti tra tutte le predette sezioni a rotazione secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, al fine rendere maggiormente omogeneo tra le medesime sezioni il carico di lavoro.

Dopo la relazione del dott. RUVOLO, il Consiglio Giudizio manifesta il proprio dissenso in ordine al previsto esonero della quarta sezione penale dall'assegnazione dei processi con imputati detenuti in videocollegamento, facendo rilevare che anche le altre sezioni penali, ad eccezione della I sezione penale, al pari della quarta sezione, non sono dotate di aule con impianti attrezzati per la videosorveglianza.

La dott.ssa MONFREDI, a sua volta, rileva che la proposta di variazione tabellare dovrebbe essere sottoposta, per completezza di valutazione, all'esame del Commissione Flussi.

Il Presidente della Corte, condividendo le osservazioni del Consiglio, si riserva di riformulare la proposta di modifica tabellare con le opportune variazioni (assegnazione dei procedimenti per reati di criminalità organizzata alle sezioni prima, seconda, terza, quarta e sesta a rotazione ed eliminazione dell'esonero dell'assegnazione alla quarta sezione penale dei procedimenti con imputati ammessi a partecipare al dibattimento a distanza), di ridepositarla in

Segreteria per le eventuali ulteriori osservazioni dei magistrati della Corte e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e di richiedere il parere alla Commissione Flussi.

Il Consiglio Giudiziario delibera, pertanto, di rinviare la trattazione della pratica alla seduta del 7 marzo 2013.

...omissis...

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

f.to dott. Gianluca De Leo

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte

Palermo, 4 marzo 2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Dott. Vincenzo Oliveri

